



Comune di Mezzago



Provincia di Milano

**Regolamento comunale
per il benessere degli animali
e per una migliore convivenza con la
comunità umana**

Gli animali hanno un peso sempre più importante nella società e nella nostra vita. Si calcola che quasi la metà delle famiglie di Mezzago viva con un animale.

Ciononostante la convivenza non è sempre facile.

Le Amministrazioni provinciale e comunale credono nella necessità di adottare tutti gli strumenti di tutela e rispetto verso gli animali. Essi rappresentano, nella società umana, una vera e propria "categoria debole" incapaci di difendersi da maltrattamenti e ingiustizie, ma possono e devono essere considerati cittadini aggiuntivi della nostra realtà: lo sono dal punto di vista della sensibilità comune così come lo sono anche dal punto di vista normativo.

Questo Regolamento propone in modo sistematico tutte le buone regole per la gestione degli animali domestici e non. Intende offrire a cittadini e operatori della sicurezza pubblica alcuni strumenti utili in materia di protezione degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana. Fornisce, infatti, utili supporti per difendere i nostri amici animali e per pretendere rispetto a favore di chi convive con loro, li nutre e li aiuta.

Del resto, l'evoluzione della nostra società e la crescente attenzione verso gli animali non sfuggono a nessuno, proponendo spunti di riflessione anche ai padri nobili del nostro paese, come Norberto Bobbio, che nel saggio "Destra e Sinistra" ha scritto: "e che dire del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti ed estesi, riguardanti la liceità della caccia, la protezione delle specie animali diventate sempre più rare, il vegetarianesimo, i limiti della vivisezione, che cosa rappresentano se non avvisaglie di una possibile estensione del principio di uguaglianza al di là addirittura dei confini del genere umano, un'estensione fondata sulla consapevolezza che gli animali sono uguali a noi uomini per lo meno nella capacità di soffrire? Si capisce che per cogliere il senso di questo grandioso movimento storico, occorre alzare la testa dalle schermaglie quotidiane e guardare più in alto e più lontano."

Le battaglie per il riconoscimento dei diritti degli animali non sono più ignorabili o restringibili a fenomeni di folklore: esse rappresentano una realtà viva ed è compito degli Amministratori e della politica farsi carico di dare risposte credibili e concrete a queste istanze. Il Regolamento che abbiamo voluto realizzare ha questo preciso scopo: concretizzare la speranza di una cittadina migliore dove convivano, in pace, tutti gli esseri viventi.

Perché come ha scritto Gandhi, "la grandezza di una nazione il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali". L'augurio è che questo Regolamento possa fornire un minuscolo contributo a tale progresso morale.

Pietro Mezzi

*Assessore al territorio, parchi
e diritti animali della Provincia di Milano*

Antonio Colombo

sindaco di Mezzago

INDICE

Capitolo I - PRINCIPI

- Art. 1-Profilo istituzionali pag. 07
- Art. 2-Valori etici e culturali pag. 07
- Art. 3-Competenze del Sindaco pag. 08
- Art. 4-Tutela degli animali pag. 08

Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5-Definizioni pag. 08
- Art. 6-Ambito di applicazione pag. 09
- Art. 7-Esclusioni pag. 09

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8-Modalità di detenzione e custodia di animali . pag. 09
- Art. 9-Maltrattamento e mancato benessere di animali pag. 10
- Art.10-Animali randagi pag. 12
- Art.11-Cattura, detenzione e commercio di fauna
selvatica autoctona pag. 12
- Art.12-Rilascio ed abbandono di animali pag. 12
- Art.13-Accesso degli animali sui mezzi di trasporto
pubblico pag. 12
- Art.14-Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali
non in buono stato di salute o maltrattati pag. 13
- Art.15-Divieto di offrire animali in premio, vincita,
oppure omaggio pag. 13
- Art.16-Esposizione e vendita di animali negli
esercizi commerciali pag. 13
- Art.17-Mostre, spettacoli e intrattenimenti
con l'utilizzo di animali pag. 14
- Art.18-Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali
di affezione per esposizioni e manifestazioni di durata
superiore alle 24 ore pag. 14
- Art.19-Divieto di combattimento fra animali pag. 18
- Art.20-Pet therapy – Attività curative umane con impiego
di animali in case di riposo/ospedali/scuole pag. 19
- Art.21-Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti pag. 20
- Art.22-Avvelenamento di animali pag. 20
- Art.23-Attività di caccia sul territorio comunale pag. 20

Capitolo IV - CANI

- Art.24-Attività motoria e rapporti sociali pag. 21
- Art.25-Divieto di detenzione a catena pag. 21
- Art.26-Dimensioni dei recinti pag. 22
- Art.27-Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche . pag. 22
- Art.28-Aree e percorsi destinati ai cani pag. 22
- Art.29-Obbligo di raccolta delle deiezioni pag. 22
- Art.30-Accesso negli esercizi pubblici e negli

- Uffici Comunali pag. 23
- Art. 31-Smarrimento, rinvenimento, affido pag. 23
- Art. 32-Anagrafe canina pag. 24

Capitolo V - GATTI

- Art. 33-Definizione dei termini usati nel presente titolo pag. 24
- Art. 34-Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale pag. 25
- Art. 35-Colonie feline e gatti liberi pag. 25
- Art. 36-Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e pag. 25
- Art. 37-Cantieri pag. 26
- Art. 38-Detenzione dei gatti di proprietà pag. 27

Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

- Art. 39-Modalità di detenzione e misura delle gabbie pag. 27

Capitolo VII – VOLATILI

- Art. 40-Detenzione di volatili pag. 28
- Art. 41-Dimensioni delle gabbie pag. 28
- Art. 42-Della popolazione di Columba livia var. domestica pag. 29

Capitolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

- Art. 43-Ittiofauna pag. 29
- Art. 44-Detenzione di specie animali acquatiche pag. 30
- Art. 45-Dimensioni e caratteristiche degli acquari pag. 30
- Art. 46-Tartarughe acquatiche pag. 30

Capitolo IX – ANIMALI ESOTICI

- Art. 47-Detenzione di animali esotici pag. 30

Capitolo X – EQUIDI

- Art. 48-Equidi pag. 31

Capitolo XI – CANILI GATTILI E RANDAGISMO

- Art. 49-Rinuncia alla detenzione del proprio cane e/o gatto e cessione ai canili o ad Associazioni animalistepag. 32

Capitolo XII – VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

- Art. 50-Divieto di vivisezione e sperimentazione pag. 33

Capitolo XIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51-Sanzioni pag. 33
- Art. 52-Utilizzo degli introiti delle sanzioni pag. 34
- Art. 53-Vigilanza pag. 34
- Art. 54-Danni al Patrimonio Pubblico pag. 34
- Art. 55-Collaborazione con Associazioni pag. 34
- Art. 56-Integrazioni e modificazioni pag. 34

- Art.57-Incompatibilità e abrogazione di norme pag. 34

Capitolo I

PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Mezzago, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia:

- 1.** promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
- 2.** riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
- 3.** individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- 4.** il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
- 5.** condanna e persegue ogni forma di maltrattamento verso gli animali;
- 6.** individua il Referente per la Tutela Animali, per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di Mezzago, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia:

- 1.** riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
- 2.** opera affinché sia promosso nel sistema educativo culturale dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
- 3.** il Comune di Mezzago incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
- 4.** per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, il Comune di Mezzago potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni Protezionistiche, Ambientaliste ed Animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91 e alla Legge 189/2004, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli stessi.

Capitolo II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Mezzago.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- b. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- d. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

2. Le attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale sono soggette alle disposizioni di cui al cap. XII (VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE) del presente regolamento.

Capitolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali.

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari, e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
7. È fatto assoluto divieto tenere animali all'esterno senza il dovuto riparo; in particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale e non dovrà essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua o in posti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale stesso.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. È vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. È vietato custodire animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
5. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 14; fanno eccezione uccelli e piccoli

roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.

6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche. È vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.

7. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.

8. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

9. È vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.

10. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli. È vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta prolungata.

11. È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.

12. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.

13. È vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.

14. Nel caso di trasporto merci di animali, anche destinati alla macellazione, devono essere rispettate le norme di cui al Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n.338 (Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto).

15. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

16. È vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.

17. Per motivi etologici si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.

18. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

Art. 10 - Animali randagi.

1. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/'91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/'91, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di ENPA e/o Ente convenzionato per la gestione del canile/gattile consortile.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie. L'Ente Nazionale Protezione Animali è autorizzata ad effettuare catture temporanee per scopi di controllo e di pronto soccorso.

2. ENPA e/o altra Associazione animalista a tal fine individuata dall'Amministrazione è autorizzata ad effettuare gli interventi ritenuti necessari alla salvaguardia della fauna autoctona nei parchi in seguito a presentazione di specifico progetto valutato e autorizzato dall'Amministrazione di competenza.

Art. 12 - Rilascio ed abbandono di animali.

1. È severamente vietato il rilascio di qualsiasi tipo di animale sia domestico sia selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Mezzago, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. È vietato esibire, per la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.

2. È vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo. In caso di inosservanza di tale divieto verrà immediatamente revocata l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
2. La precedente norma non si applica alle Associazioni Animaliste riconosciute (regolarmente iscritte al registro del volontariato), nell'ambito di manifestazioni a scopo di adozione.

Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 9 del presente regolamento.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, pesci e rettili di cui al successivo comma 4) al di fuori delle seguenti fasce orarie:
periodo invernale: mattina dalle 10.00 alle 12.00 - pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00;
periodo estivo: mattina dalle 9.00 alle 11.00 - pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00.
3. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
4. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 18. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
5. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 41 del presente regolamento.
6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, sono vietate su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le esposizioni agricole zootecniche; in tali casi i commercianti, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 41 relativo alle dimensioni delle gabbie.
7. È vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle autorizzate dal Sindaco o suo delegato, previa verifica dello stato di detenzione degli animali secondo la delibera del 10/05/2000 del Ministero dell'Ambiente.

Art. 18 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per le esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.

Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'ASL competente per territorio. Inoltre:

- 1.** Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al referente della tutela animali del Comune di Mezzago, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento e l'ora di arrivo e che preveda un elenco descrittivo degli animali con indicazione della specie e della razza;
- 2.** il sopraccitato Referente trasmetterà l'intera documentazione alle Aree Distrettuali Veterinarie competenti per territorio, che prenderanno in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.
- 3.** Inoltre, in sede autorizzativa e prima dell'inizio della mostra, le verifiche preliminari devono accertare obbligatoriamente che:
 - a. il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi);
 - b. lo stato di detenzione degli animali sia conforme al rispetto della Legge 189/2004 per cani e gatti.
- 4.** È obbligatorio il sopralluogo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio; per il controllo da parte delle competenti autorità i titolari di mostre o spettacoli viaggianti debbono:
 - a. presentare piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b. presentare l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - c. tali documenti dovranno essere consegnati, almeno 7 giorni prima dell'arrivo, al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL per la predisposizione di opportuni controlli;
 - d. dovrà essere indicato per iscritto un "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione.
- 5.** I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004. In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

6. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.

7. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.

8. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.

9. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.

10. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.

11. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.

12. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.

13. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti.

14. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere tatuati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o del libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.

15. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

16. È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.

17. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo.

18. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.

19. È fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti.

20. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL.

21. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.

22. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.

23. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.Lvo n. 508/92).

24. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.

25. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ASL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il Referente per la tutela degli animali potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.

26. Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km., nel rispetto del D.Lvo 30.12.92 n. 532 (protezione degli animali durante il trasporto – Dir. Cee 91/628). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito alla ASL di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

Art. 19 - Divieto di combattimento fra animali.

1. È vietato promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruenti fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.

2. È vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.

3. Le sanzioni per le violazioni al presente articolo sono quelle penali, previste dalla legge 20/07/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

4. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

5. Gli animali utilizzati nei combattimenti vengono sequestrati, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e saranno affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad associazioni animaliste regolarmente iscritte all' albo regionale del volontariato o in possesso di altro analogo riconoscimento.

6. I medici veterinari che, nell' esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione all' Autorità Giudiziaria secondo l'art. 727 del Codice Penale.

7. All'allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 2, viene revocata definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per l' esercizio delle attività concernenti l' allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.

Art. 20 - Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.

1. Il Comune di Mezzago riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani.

2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.

3. Il Referente per la tutela degli animali dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali ospitati nelle strutture di cui al presente articolo.

4. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

5. Il Comune di Mezzago riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

Art. 21 - Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.

1. È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce provenienti da animali da affezione quali cani (*canis familiaris*) e gatti (*felix catus*).

2. È fatto obbligo di etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.

3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi degli artt. 515 e 517 del Codice Penale, successivamente integrati dalla legge 20/7/2004 n.189.

4. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
5. Si invita la cittadinanza ad osservare la massima attenzione negli acquisti dei prodotti per la loro manifattura, di pelli e pellicce di cani e gatti.

Art. 22 - Avvelenamento di animali.

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze tossiche\velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere le altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all' interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all' Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 23 - Attività di caccia sul territorio comunale.

1. La caccia sul territorio comunale è regolamentata dalla legislazione regionale e dalla normativa provinciale.

Capitolo IV CANI

Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 26.
4. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Le strutture di cui sopra dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme edilizie vigenti e tenendo conto del decoro urbano.
5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria

ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 25 - Divieto di detenzione a catena.

1. È vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza. È permesso altresì detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque poter essere slegati almeno una volta al giorno.

Art. 26 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3.

2. È fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ed, a discrezione del proprietario, anche la muserola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.

Art. 30 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Mezzago (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, a discrezione, anche la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno, sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.

4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. L'uso della museruola non sarà obbligatorio per quei cani che, per conformazione fisica del muso, non possono utilizzare tale strumento.

Art. 31 - Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento.

1. L'eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato entro le 48 ore successive la scomparsa al Referente per la tutela degli animali, alla Polizia locale, al canile sanitario nonché al canile municipale o convenzionato con il Comune.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario ASL competente per territorio, al Referente per la tutela degli animali, alla Polizia locale, nonché al canile municipale o convenzionato con il Comune.

3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 32 - Anagrafe canina.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge 281\91.

2. È obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip.

3. Variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della ASL entro 15 giorni dall' evento.

Capitolo V

GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

- 1.** I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
- 2.** Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
- 3.** Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
- 4.** La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
- 5.** Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 34 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.

- 1.** Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
- 2.** La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle associazioni di volontariato, che dalle gattare/gattari.

Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi.

- 1.** Le colonie feline sono considerate dal Comune di Mezzago "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
- 2.** Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
- 3.** Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale e la competente Associazione animalista, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali.

4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune di Mezzago riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. II

Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.

3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all'Amministrazione Comunale alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

6. Il Comune di Mezzago, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, può provvedere a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

Art. 37 – Cantieri.

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, ad un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Amministrazione Comunale, assieme alle Associazioni volontarie, potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/lle gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 38 – Detenzione dei gatti di proprietà.

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo VI

RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 39 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0.5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0.25 mq per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0.5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm fino a due esemplari.

È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori.

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0.24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0.12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0.54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0.25 metri quadri.

4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Capitolo VII

VOLATILI

Art. 40 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. È vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. È vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

Art. 41 - Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 42 - Della popolazione di Columba livia var. domestica.

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;

- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Capitolo VIII

ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 - Ittiofauna.

1. È fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, ad esclusione dei molluschi.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 44 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 46 - Tartarughe acquatiche.

1. È fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso all'Amministrazione Comunale.
2. È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
3. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Capitolo IX

ANIMALI ESOTICI

Art. 47- Detenzione di animali esotici.

1. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre (per quanto possibile), per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richiede, una vasca d'acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola.
2. È vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
3. È vietato mantenere animali esotici in gabbie con fondo in rete.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture di vendita degli animali esotici; tali strutture sono però obbligate a comunicare ai clienti, prima dell'acquisto degli animali, le disposizioni di cui al presente articolo.

Capitolo X

EQUIDI

Art. 48 - Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:
2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m di media (2.50 m per i cavalli di taglia piccola).
3. È fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia).
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Mezzago su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.

10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.

11. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Capitolo XI

CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

Art. 49 - Rinuncia alla detenzione del proprio cane e/o gatto e cessione ai canili o ad Associazioni animaliste.

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni Animaliste che collaborano attivamente con esso.

2. Nella domanda di cui al precedente comma, devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane e/o gatto ed allegati i documenti probatori.

3. Prima dell'eventuale consegna del cane e/o gatto, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.

4. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del referente per la Tutela Animali, presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito ed a carico del Comune.

5. In caso di morte del proprietario gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Capitolo XII

VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 50 – Divieto di vivisezione e sperimentazione.

1. Su tutto il territorio del Comune di Mezzago sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione / vivisezione.

2. Su tutto il territorio del Comune di Mezzago sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento.

Capitolo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n° 189 di modifica del codice penale:

a. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (commi da 1 a 5), 9, 12, 15, 16, 17, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 48 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

b. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (comma 6), 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 44, 45, 46 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 200,00.

2. Ai sensi della Legge 2.6.88 n. 218:

a. la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 18, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporter l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da Euro 300,00 ad Euro 500,00.

Art. 52 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.

2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 53 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre Associazioni riconosciute, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 54 – Danni al Patrimonio Pubblico.

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 55 – Collaborazione con Associazioni.

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 56 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 57 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Comune di Mezzago

testi di

Edgar Meyer

Marina Spanò

Ufficio diritti animali -

Provincia di Milano

*Studio e adeguamento per il Comune
di Mezzago a cura di*

Anna Cantoni

Consigliere delegato all'ambiente –

Comune di Mezzago